# SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 716

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori BERGONZI, CÒ, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, RUSSO SPENA e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996

Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

Onorevoli Senatori. – La situazione di monopolio nel campo della comunicazione televisiva pone con grande urgenza la necessità di delineare la soluzione di una enorme e non più rinviabile questione democratica.

Dal punto di vista democratico e dal punto di vista di uno sviluppo nuovo per il Paese è insopprimibile l'esigenza di un sistema informativo e comunicativo aperto, avanzato e nel quale si combinino un reale pluralismo dei soggetti produttori di informazione e di comunicazione ed una presenza riqualificata e centrale di un servizio pubblico, capace di garantire, insieme all'intero sistema, il fondamentale diritto alla libera comunicazione, sviluppando un'area informativa sottratta alla logica del mercato e alla influenza dei centri di potere economico e politico.

Per garantire tutto ciò è indispensabile muoversi sul terreno delle regole, delle norme di tutela, ma anche sul terreno dei processi di sviluppo, ponendo il nostro Paese nella condizione di realizzare una presenza attiva nel campo della multimedialità.

Preliminare e questione determinante per il ruolo e la qualità del servizio pubblico televisivo è la struttura dirigenziale della RAI. È la composizione del consiglio di amministrazione, il numero dei componenti ed il loro sistema di nomina.

Nel merito, però, in questi ultimi anni si sono fatte molte sperimentazioni, una più fallimentare delle altre. Esperimenti che hanno portato la situazione della RAI alla paralisi ed al limite del collasso aziendale irreversibile. Per questo occorre con urgenza stabilire le norme per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. E non bastano delle norme qualunque, autoritarie e centralistiche. Occorrono delle norme che esprimono il massimo di credibilità. Un organismo di amministrazione che abbia il sufficiente consenso per progettare e gestire un processo di rilancio del sistema televisivo pubblico.

Nella XII legislatura, seppur con alterne vicende ed a costo di aspri confronti, la Camera dei deputati era riuscita, sotto l'incalzare dell'urgenza e delle polemiche, a varare un testo di legge di modifica della legge 25 giugno 1993, n. 206, nelle parti concernenti l'elezione del consiglio di amministrazione (atto Camera n. 2206, già atto Senato n. 1130). Il testo varato, seppur frutto di una mediazione, era riuscito a trovare un'ipotesi di equilibrio fra l'esigenza di una diretta espressione della sovranità popolare nella sua massima espressione unitaria e la rappresentatività delle diverse ispirazioni culturali, politiche e sociali.

Per questo motivo e perchè convinti dell'urgenza, onorevoli senatori, si ritiene di dover riproporre proprio il testo approvato dalla Camera dei deputati nella sua interezza, proponendolo come possibilità di addivenire in un breve tempo all'approvazione di una legge ed alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. La presente legge disciplina le competenze del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana Spa. Al termine delle votazioni di cui all'articolo 2, viene stilata una graduatoria fra quanti hanno riportato voti e sono risultati eletti: l'ordine di elezione non ha alcun effetto sull'attribuzione delle competenze ai consiglieri.

#### Art. 2.

- 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di nove membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali e provinciali, ai consigli dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di lavoro o di interesse con imprese o società interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva.
- 2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso ivi compresa l'ipotesi di privatizzazione anche parziale del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa secondo

la facoltà conseguente al referendum dell'11 giugno 1995, quattro membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato della Repubblica, ed uno è cooptato dagli otto membri nominati dalle Camere. La nomina dei membri di competenza delle Camere avviene sulla base di elezione effettuata su liste di due nominativi presentate da almeno venti deputati alla Camera dei deputati e da almeno dieci senatori al Senato della Repubblica e depositate presso le rispettive Segreterie generali almeno tre giorni prima della data di convocazione delle Assemblee. Nessun nominativo può essere incluso in più di una lista. Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprime il proprio voto a favore di una lista e risultano nominati i candidati inseriti nelle due liste che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti di lista risultano nominati i candidati più anziani d'età fino alla concorrenza del numero di membri da nominare. I membri del consiglio di amministrazione assumono la carica dieci giorni dopo la nomina e durano in carica tre anni. Alla sostituzione dei membri del consiglio cessati dalla carica si provvede mediante cooptazione con il voto favorevole di almeno sei membri. I membri eletti in sostituzione di membri cessati durano in carica per la durata residua del mandato dei membri che sostituiscono. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se assunte a maggioranza con la presenza di almeno cinque componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dai seguenti: «Gli otto membri eletti dal Parlamento provvedono, all'unanimità entro i primi sette giorni dall'assunzione della carica e con la maggioranza dei tre quarti nei successivi sette giorni, alla cooptazione del nono membro, al quale è affidata la carica di presidente e di amministratore delegato. Al presidente e amministratore delegato sono attribuiti tutti i poteri del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli che il codice civile riserva alla

esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e del potere di nomina dei direttori di rete, di testata e dei supporti. Qualora entro il termine di quattordici giorni dall'insediamento degli otto consiglieri il presidente non venga cooptato, il consiglio decade e i suoi membri non sono rinominabili. Entro i successivi trenta giorni le Camere provvedono alla nomina dei nuovi otto consiglieri. Nelle more della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, i poteri del medesimo sono assunti da un amministratore unico nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro cinque giorni dalla decadenza degli otto consiglieri nominati dalle Camere».

- 3. Dopo il comma 9 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto il seguente:
- «9-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in caso di mancato rispetto degli indirizzi formulati dalla Commissione medesima, revoca il consiglio di amministrazione, con deliberazione da assumere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».
- 4. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente o dell'amministratore unico, l'organo amministrativo determina e rende pubblici i criteri relativi alla gestione del personale, alla definizione delle collaborazioni e alla gestione degli appalti e definisce il quadro complessivo delle cariche di direttori di rete, di testata e dei supporti avvalendosi dei poteri di nomina, revoca o conferma. Qualora non confermati entro il predetto termine di quindici giorni i direttori di rete, di testata e dei supporti in carica cessano dalle funzioni. I direttori di rete, di testata e dei supporti nominati o confermati dall'amministratore unico decadono se non confermati dal nuovo consiglio.

### Art. 3.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio di amministra-

zione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con la nomina dei nuovi consiglieri il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede soltanto all'ordinaria amministrazione e decade con la nomina del presidente ovvero dell'amministratore unico.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.